

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 3 del DPRReg. 0119/Pres./2004

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 3 del DPRReg. 0119/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è sostituito dal seguente:

<<1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio", anche dello stesso sesso, e dai figli minorenni di uno o di entrambi, come risultante dalla situazione anagrafica del comune di residenza del richiedente.>>.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è sostituito dal seguente:

<<2. È consentita la presentazione di domanda anche da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio, o da parte di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, che dichiara di voler convivere 'more uxorio'. In tal caso, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE